



ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DI CATANIA

“Regolamento per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – art. 36 comma 2, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”.

IL DIRETTORE AREA TECNICA

(Dott. Ing. Salvatore Bella)

SOMMARIO

1. **PREMESSE**
 - 1.1 Il nuovo codice dei contratti – Contratti sotto soglia
 - 1.2 Linee guida dell'ANAC per i contratti sotto soglia
2. **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
3. **AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00**
 - 3.1 Procedura
 - 3.2 Requisiti generali e speciali degli operatori economici
4. **AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €40.000,00 E INFERIORE A €150.000,00 E AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €40.000,00 E INFERIORE A €209.000,00 (Soglia di cui all'art. 35 del Codice)**
5. **AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00 E INFERIORE A €1.000.000,00**
6. **INDAGINE DI MERCATO**
7. **ELENCHI OPERATORI ECONOMICI**
 - 7.1 Avviso per la costituzione degli elenchi
 - 7.2 Requisiti di carattere generale
 - 7.3 Requisiti di cui all'art. 83 del Codice
 - 7.4 Costituzione elenchi operatori economici
 - 7.5 Requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'elenco degli operatori
8. **LETTERA DI INVITO**
9. **SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**
10. **OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**
11. **GARANZIE**
12. **GESTIONE DEGLI ELENCHI DOPO LA PRIMA COSTITUZIONE**
13. **SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA**
 - 13.1 Principi generali
 - 13.2 Operazioni preliminari all'affidamento
 - 13.3 Determinazione del corrispettivo
 - 13.4 Definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara
 - 13.5 Affidamenti di incarichi di importo inferiore a €40.000,00
 - 13.6 Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a €40.000,00 e inferiore a €100.000,00
 - 13.7 Requisiti degli operatori economici
 - 13.8 Elenco operatori economici servizi di ingegneria ed architettura
 - 13.9 Scelta del contraente e criteri di aggiudicazione
 - 13.10 Verifica e validazione dei progetti
14. **NORMA FINALE**

ALLEGATO "A" – CATEGORIE FORNITURE E SERVIZI

ALLEGATO "B" - CATEGORIE LAVORI E PRESTAZIONI SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

1. PREMESSE

1.1 Il nuovo codice dei contratti – Contratti sotto soglia

Con D.Lgs. 50/2016, nel prosieguo “Codice”, *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, entrato in vigore il 19.04.2016, è stato abrogato il D.Lgs. 163/2006. L'art. 36 del Codice regola i contratti sotto soglia, ossia i contratti di importo inferiore alle seguenti soglie di cui all'art. 35:

- a) **€5.225.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) **€135.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III del codice; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII del codice;
- c) **€ 209.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII del codice;
- d) **€750.000** per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del codice.

L'art. 36, come modificato dal D.Lgs. 56 del 19.04.2017 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, pubblicato sulla GURI n. 103 del 05.05.2017 ed in vigore dal 20.05.2017, specifica in particolare che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui sopra, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di **importo inferiore a €40.000,00**, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di **importo pari o superiore a €40.000,00 e inferiore a €150.000,00** per i **lavori**, , mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci** operatori economici, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, di almeno **cinque** operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- c) per i **lavori di importo pari o superiore a €150.000,00 e inferiore a €1.000.000,00**, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno **quindici** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- d) per i **lavori di importo pari o superiore a €1.000.000,00** mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lett. a) del Codice.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 36 del succitato Codice, nel caso di ricorso a procedure negoziate la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario, pur essendo nella facoltà della stazione appaltante estendere la verifica agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, se richiesti nella lettera di invito.

1.2 Linee guida dell'ANAC per i contratti sotto soglia

L'ANAC con proprie Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice recanti **“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”** di cui alla delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, redatte ai sensi del succitato art. 36, comma 7, ha definito le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

Nelle suddette linee guida si indica l'opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento di un **regolamento** in cui vengono essenzialmente disciplinate:

- a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;

- b) le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.

2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del Codice secondo le Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice recanti **"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"** di cui alla delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell'ANAC, nonché secondo il D.Lgs. 56 del 19.04.2017, correttivo del D.Lgs. 50/2016;

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, 34 e 42 del Codice e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Le procedure si ispirano:

- a) al principio di economicità;
- b) al principio di efficacia, ossia alla congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico;
- c) al principio di tempestività, ossia all'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza;
- e) al principio di libera concorrenza;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità;
- h) al principio di proporzionalità;
- i) al principio di rotazione.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.

Per i servizi di ingegneria ed architettura si rinvia all'apposito capitolo.

3. AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A €40.000,00

3.1 Procedura

La procedura prende di norma l'avvio **con la determina a contrarre** ovvero l'atto a essa equivalente che contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Si procederà a una determina di **affidamento diretto negoziando con l'affidatario apposito ribasso**; la determina deve contenere in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale.

Per la scelta dell'operatore economico con cui negoziare per l'affidamento diretto, si procederà attingendo dagli elenchi di operatori economici costituiti secondo il successivo capitolo 8, o mediante indagine di mercato semplificata consistente nella individuazione dell'operatore economico tramite consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet o ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

Riguardo ai requisiti richiesti di cui all'art. 83 del Codice si farà riferimento all'importo dell'appalto per come riportato al successivo punto 8.2.

Le superiori indicazioni si applicano, con i corrispondenti limiti di importo, alle **forniture di beni e servizi** rinvenibili sul mercato elettronico, con i limiti di cui sopra sul Mepa.

Se trattasi di beni o servizi di cui in Consip esistano convenzioni attive, si procederà **mediante acquisto diretto**.

Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente, così come debbono essere chiaramente espressi i motivi di deroga al principio stesso.

3.2 Requisiti generali e speciali degli operatori economici

Ad eccezione degli acquisti mediante mercato elettronico o Consip, per i quali il possesso dei requisiti è provato dalla presenza dell'operatore economico nei suddetti mercati, è prescritto quanto segue.

L'operatore economico deve essere in possesso dei **requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice** nonché dei requisiti minimi di cui all'art. 83 del Codice:

a) idoneità professionale: E' richiesta all'operatore economico l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria: E' richiesta la dimostrazione di un fatturato globale per l'anno solare precedente a quello in cui avviene l'affidamento **pari** all'importo dell'affidamento.

In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, è richiesto un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

c) capacità tecniche e professionali:

E' richiesto all'operatore economico quanto segue:

- Importo dei lavori, servizi o forniture analoghi o assimilabili eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data della lettera di invito non inferiore all'importo dell'affidamento;

- il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico per lavori.

L'eventuale possesso **dell'attestato di qualificazione SOA** per la categoria dei **lavori** oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti di cui ai punti b) e c).

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, **la stipula del contratto** può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

4. AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE A € 150.000,00 E AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE A € 209.000,00 (Soglia di cui all'art. 35 del Codice)

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice **i lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00** possono essere affidati tramite **procedura negoziata**, previa consultazione di almeno **dieci operatori economici** ovvero **i servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie europee** possono essere affidati tramite **procedura negoziata**, previa consultazione di almeno **cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Se il criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso** e si prevede **l'esclusione automatica** di cui all'art. 97 comma 8 del Codice, come descritto al capitolo 11 del presente Regolamento, la consultazione di cui sopra dovrà avvenire con almeno **quindici operatori economici**.

I **lavori** potranno essere eseguiti anche in **amministrazione diretta**, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

La procedura prende avvio **con la determina a contrarre** ovvero l'atto a essa equivalente che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;

c) stipulazione del contratto.

Le superiori indicazioni si applicano, con i corrispondenti limiti di importo, alle **forniture di beni e servizi** rinvenibili sul mercato elettronico, e cioè con Rdo (Richiesta di offerta) ad almeno **cinque operatori economici** sul Mepa.

Se trattasi di beni o servizi di cui in Consip esistano convenzioni attive, si procederà all'acquisto diretto.

5. AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00 E INFERIORE A €1.000.000,00

L'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dispone che i **contratti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 euro e inferiore a €1.000.000,00** possono essere affidati secondo le regole procedurali di cui all'art. 63, comma 6, del Codice, con consultazione di almeno **quindici operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

La procedura, ai sensi del punto 5.2 delle Linee Guida dell'ANAC, ricalca quella esplicitata al capitolo precedente, e prende avvio **con la determina a contrarre** ovvero l'atto a essa equivalente che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- c) stipulazione del contratto.

Per quanto di cui al punto 5.3 delle Linee Guida dell'ANAC, si stabilisce che **per importi superiori a € 500.000,00** deve essere espressamente motivata la scelta di procedere secondo procedura negoziata e non secondo la procedura ordinaria ossia aperta.

6. INDAGINE DI MERCATO

Fermo restando che per servizi e forniture presenti sul Mepa, o tramite convenzioni Consip, l'acquisto viene effettuato con le modalità precedentemente esplicitate, si disciplina col presente paragrafo l'effettuazione della indagine di mercato per gli affidamenti di che trattasi.

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

Sarà assicurata l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.

A tal fine si procederà alla pubblicazione di un **avviso** sul profilo di committente, nella sezione **"amministrazione trasparente"** sotto la sezione **"bandi e contratti"**, nonché nella homepage del sito dell'Ente, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le **Ditte da invitare alla procedura negoziata**.

Nell'avviso sono resi noti i requisiti per la richiesta di partecipazione ossia i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché i requisiti di idoneità professionale, la capacità economico-finanziaria e le capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del Codice, per come riportato al capitolo 4 e 8 del presente Regolamento.

La durata della pubblicazione dell'avviso è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile **in quindici giorni**, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di **cinque giorni**.

Verrà precisato che la procedura costituisce una **selezione preventiva delle candidature**, finalizzata al successivo invito per l'affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36 del Codice.

Viene altresì specificata la modalità di presentazione delle candidature, preferibilmente utilizzando apposito modello predisposto dall'Ente ed il numero di ditte che saranno invitate, ossia:

Per importi di lavori pari o superiori a €40.000,00 e inferiore a €150.000,00 si inviteranno almeno **10 (dieci)** operatori economici **e per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a €40.000,00 e inferiore alle soglie europee** si inviteranno almeno **5 (cinque)** operatori economici.

Nel caso di **lavori**:

- qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10 (dieci), si inviteranno alla procedura negoziata tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, integrando il numero dei candidati attingendo, dal Casellario delle Imprese dell'ANAC o dagli elenchi di operatori economici di cui al successivo capitolo;

- qualora le imprese candidate siano in numero superiore a 10 (dieci), si inviteranno alla procedura negoziata **almeno 10 imprese** tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, utilizzando **sorteggio pubblico**.

Del sorteggio pubblico tra le imprese candidate sarà data comunicazione mediante avviso sul profilo del committente.

Resta stabilito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e i candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.

Riguardo ai requisiti richiesti di cui all'art. 83 del Codice si farà riferimento all'importo dell'appalto per come riportato al successivo punto 8.2.

Nel caso di **forniture e/o servizi**:

- qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5 (cinque), si inviteranno alla procedura negoziata tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, integrando il numero dei candidati attingendo dagli elenchi di operatori economici di cui al successivo capitolo;

- qualora le imprese candidate siano in numero superiore a 5 (cinque), si inviteranno alla procedura negoziata **almeno 5 imprese** tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, utilizzando **sorteggio pubblico**.

Del sorteggio pubblico tra le imprese candidate sarà data comunicazione mediante avviso sul profilo del committente.

Per importi di lavori pari o superiori a €150.000,00 e inferiore a €1.000.000,00:

Si inviteranno **almeno 15 (quindici)** operatori economici.

Qualora il numero delle candidature non sia superiore a 15 (quindici), si inviteranno alla procedura negoziata tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, integrando il numero dei candidati attingendo dal Casellario delle Imprese dell'ANAC.

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 15 (quindici), si inviteranno alla procedura negoziata **almeno 15 imprese** tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, utilizzando **sorteggio pubblico**.

Del sorteggio pubblico tra le imprese candidate sarà data comunicazione mediante avviso sul profilo del committente.

Riguardo ai requisiti richiesti di cui all'art. 83 del Codice si farà riferimento all'importo dell'appalto per come riportato al successivo punto 8.2.

7. ELENCHI OPERATORI ECONOMICI

7.1 Avviso per la costituzione degli elenchi

Gli operatori economici da invitare potranno essere selezionati ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Codice, da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate,.

Gli **elenchi sono costituiti** a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione **“amministrazione trasparente”** sotto la sezione **“bandi e contratti”**, nonché **nella homepage del sito dell'Ente**.

L'avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la **modalità di selezione degli operatori economici da invitare**, le eventuali **categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo**.

L'avviso riporterà le seguenti indicazioni:

- le categorie ed i corrispondenti codici di cui all'Allegato “A” per le quali si avvia la costituzione dell'elenco di operatori economici qualificati;
- l'indicazione del sito internet dell'Amministrazione dove è possibile prelevare lo schema della domanda di iscrizione;
- la documentazione, che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti;
- l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la domanda di iscrizione da parte degli interessati;
- il termine di presentazione della domanda per la prima iscrizione;
- il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione.

Lo schema di domanda di partecipazione deve essere disponibile sul sito internet dell'Amministrazione e scaricabile dall'impresa interessata.

Alla domanda di iscrizione, redatta su carta munita di regolare bollo, devono essere allegati i documenti richiesti per la dimostrazione dei requisiti.

L'impresa può richiedere, con la medesima domanda, l'iscrizione a più categorie, allegando la documentazione necessaria a tal fine.

Il termine per la presentazione delle candidature per la formazione del primo elenco deve essere **non inferiore a trenta giorni** dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio on line e sul sito internet dell'Ente.

Alle imprese che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti nell'avviso, viene data comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande medesime, dell'avvenuta iscrizione nell'elenco e del relativo numero, ovvero dei motivi ostativi all'iscrizione.

Le imprese che hanno presentato domanda di iscrizione oltre i termini, saranno prese in considerazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo nel primo aggiornamento successivo utile.

La dichiarazione del possesso dei requisiti sarà facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, **facendo ricorso al DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)**

L'eventuale possesso **dell'attestato di qualificazione SOA** per la categoria **dei lavori** oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

La scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata deve essere improntata al principio di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

In ogni caso viene stabilito quanto segue:

- Ciascun operatore economico può assumere nello stesso anno solare affidamenti per un importo complessivo a base d'asta **non superiore a €150.000,00 per lavori e non superiore a €209.000,00 per forniture e/o servizi**;
- Ciascun operatore economico non può essere invitato **per più di 4 volte** nello stesso anno solare;
- L'operatore economico che **per più di 2 volte non risponde** alla lettera di invito, viene escluso dalle procedure per l'intero anno solare.

7.2 Requisiti di carattere generale

Per essere iscritti all'elenco gli operatori economici devono **dichiarare:**

A) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 del Codice con l'estensione delle dichiarazioni come segue:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

B) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)

di **essersi avvalso** dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;

C) di essere in regola con i versamenti e correntezza contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile ed a tal proposito, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del **DURC**, indica:

- contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero e posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda e sede istituto;
- per la cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
- che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'Ente interessato i cui estremi risultano essere: protocollo documento _____ data _____ riferimento _____ codice identificativo pratica (C.I.P.) _____

D) Dichiarazione sul casellario giudiziale e carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 80 del "Codice";

F) Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti **informatici**, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

Qualora qualcuno dei soggetti alle dichiarazioni di cui sopra, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessato nella carica nell'anno antecedente la data dell'avviso non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi **"per quanto a propria conoscenza"**, il possesso dei requisiti richiesti.

Devono altresì:

Indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura;

7.3 Requisiti di cui all'art. 83 del Codice

Viene richiesto:

- 1. L'Indicazione della Camera di Commercio** nel cui registro delle imprese l'operatore economico è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di formazione elenco; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e

di tutti i direttori tecnici (con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso);

2. **Dichiarazione sul fatturato globale** per l'anno solare precedente a quello in cui avviene la costituzione dell'elenco.
3. **Dichiarazione** di possedere un sufficiente livello di **copertura assicurativa** per danni a terzi.
4. **Dichiarazione** dell'importo dei lavori, servizi o forniture analoghi o assimilabili eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data di costituzione dell'elenco;
5. **Dichiarazione** sul possesso di **specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico per lavori**.

L'eventuale possesso **dell'attestato di qualificazione SOA** per la categoria dei **lavori** è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale di cui ai punti 2, 3, 4, 5.

7.4 Costituzione elenchi operatori economici

Relativamente ai **lavori**, l'elenco viene suddiviso per **categorie e fasce di importo** (classifiche), come segue, in relazione alle tipologie di lavori di competenza dell'Ente.

Le fasce di importo hanno come limite superiore il valore di **€1.000.000,00** coincidente con l'importo massimo consentito dall'art. 36 del Codice per l'appalto mediante procedura negoziata.

CATEGORIE

- Lavori edili	OG1
- Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela	OG2
- Strade, ponti e viadotti	OG3
- Acquedotti, gasdotti, fognature, opere di irrigazione	OG6
- Impianti di pubblica illuminazione esterna	OG10
- Impianti tecnologici	OG11
- Lavori in terra	OS1
- Superfici decorate di beni immobili patrimonio culturale	OS2-A
- Impianti idrico-sanitari	OS3
- Impianti elettromeccanici trasportatori	OS4
- Rilevamenti topografici	OS20-A
- Indagini geognostiche	OS20-B
- Opere strutturali speciali	OS21
- Impianti di potabilizzazione e depurazione	OS22
- Demolizione di opere	OS23
- Verde e arredo urbano	OS24
- Pavimentazioni speciali	OS26
- Impianti termici di condizionamento	OS28
- Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30
- Coperture speciali	OS33

FASCE DI IMPORTO

1.	Importi di lavori minori o pari a	€ 20.000,00
2.	Importi di lavori	€20.000,00 <= I < € 40.000,00
3.	Importi di lavori	€40.000,00 <= I < € 80.000,00
4.	Importi di lavori	€80.000,00 <= I < € 150.000,00
5.	Importi di lavori	€150.000,00 <= I <= € 258.000,00
6.	Importi di lavori	€258.000,00 < I <= € 516.000,00
7.	Importi di lavori	€516.000,00 < I < €1.000.000,00

Per ciascuna categoria, per l'iscrizione alla fascia 1 è richiesto:

- a) l'iscrizione alla **Camera di Commercio per lavori analoghi**;
- b) un sufficiente livello di **copertura assicurativa** per danni a terzi;
- c) possesso di **specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico per lavori**.

Per ciascuna categoria, per l'iscrizione alla fascia 2 è richiesto:

- a) l'iscrizione alla **Camera di Commercio per lavori analoghi**;
- b) un sufficiente livello di **copertura assicurativa** per danni a terzi;
- c) possesso di **specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico per lavori**;
- d) **fatturato globale** per l'anno solare precedente a quello in cui avviene la costituzione dell'elenco **pari o superiore ad €40.000,00**;
- e) importo dei **lavori analoghi** o assimilabili eseguiti direttamente nel **quinquennio antecedente alla data di costituzione dell'elenco pari o superiore ad €40.000,00**;

Per ciascuna categoria, per l'iscrizione alla fascia 3 è richiesto:

- a) l'iscrizione alla **Camera di Commercio per lavori analoghi**;
- b) un sufficiente livello di **copertura assicurativa** per danni a terzi;
- c) possesso di **specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico per lavori**;
- d) **fatturato globale** per l'anno solare precedente a quello in cui avviene la costituzione dell'elenco **pari o superiore ad €80.000,00**;
- e) importo dei **lavori analoghi** o assimilabili eseguiti direttamente nel **quinquennio antecedente alla data di costituzione dell'elenco pari o superiore ad €80.000,00**;

Per ciascuna categoria, per l'iscrizione alla fascia 4 è richiesto:

- a) l'iscrizione alla **Camera di Commercio per lavori analoghi**;
- b) un sufficiente livello di **copertura assicurativa** per danni a terzi;
- c) possesso di **specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico per lavori**;
- d) **fatturato globale** per l'anno solare precedente a quello in cui avviene la costituzione dell'elenco **pari o superiore ad €150.000,00**;
- e) importo dei **lavori analoghi** o assimilabili eseguiti direttamente nel **quinquennio antecedente alla data di costituzione dell'elenco pari o superiori ad €150.000,00**;

Per ciascuna categoria, per l'iscrizione alla fascia 5 è richiesto:

- a) l'iscrizione alla **Camera di Commercio per lavori analoghi**;
- b) un sufficiente livello di **copertura assicurativa** per danni a terzi;
- c) possesso **dell'attestato di qualificazione SOA** per la categoria dei lavori, **classifica I**.

Per ciascuna categoria, per l'iscrizione alla fascia 6 è richiesto:

- a) l'iscrizione alla **Camera di Commercio per lavori analoghi**;
- b) un sufficiente livello di **copertura assicurativa** per danni a terzi;
- c) possesso **dell'attestato di qualificazione SOA** per la categoria dei lavori, **classifica II**.

Per ciascuna categoria, per l'iscrizione alla fascia 7 è richiesto:

- a) l'iscrizione alla **Camera di Commercio per lavori analoghi**;
- b) un sufficiente livello di **copertura assicurativa** per danni a terzi;
- c) possesso **dell'attestato di qualificazione SOA** per la categoria dei lavori, **classifica III**.

Per ciascuna categoria, l'iscrizione alla fascia abilita l'impresa ad assumere ovviamente lavori per le fasce inferiori.

Relativamente ai **servizi e forniture**

Le imprese sono classificate in elenchi distinti per categorie corrispondenti all'Elenco delle Categorie di cui all'Allegato "A" al presente Regolamento e per le seguenti fasce:

FASCE DI IMPORTO

1. Importi minori o pari a	€ 20.000,00
2. Importi	€20.000,00 <= I < € 40.000,00
3. Importi	€40.000,00 <= I < € 80.000,00
4. Importi	€80.000,00 <= I < €150.000,00
5. Importi	€150.000,00 <= I <= € 209.000,00

Per ciascuna categoria, per l'iscrizione alla fascia 1 è richiesto:

- d) l'iscrizione alla **Camera di Commercio per la tabella merceologica**;
- e) un sufficiente livello di **copertura assicurativa** per danni a terzi;

Per ciascuna categoria, per l'iscrizione alla fascia 2 è richiesto:

- f) l'iscrizione alla **Camera di Commercio per la tabella merceologica**;
- g) un sufficiente livello di **copertura assicurativa** per danni a terzi;
- h) **fatturato globale** per l'anno solare precedente a quello in cui avviene la costituzione dell'elenco **pari o superiore ad €40.000,00**;

i) importo dei **servizi o forniture analoghi** o assimilabili eseguiti direttamente nel **quinquennio antecedente alla data di costituzione dell'elenco pari o superiore ad €40.000,00;**

Per ciascuna categoria, per l'iscrizione alla fascia 3 è richiesto:

f) l'iscrizione alla **Camera di Commercio per la tabella merceologica;**

g) un sufficiente livello di **copertura assicurativa** per danni a terzi;

h) **fatturato globale** per l'anno solare precedente a quello in cui avviene la costituzione dell'elenco **pari o superiore ad €80.000,00;**

i) importo dei **servizi o forniture analoghi** o assimilabili eseguiti direttamente nel **quinquennio antecedente alla data di costituzione dell'elenco pari o superiore ad €80.000,00;**

Per ciascuna categoria, per l'iscrizione alla fascia 4 è richiesto:

f) l'iscrizione alla **Camera di Commercio per la tabella merceologica;**

g) un sufficiente livello di **copertura assicurativa** per danni a terzi;

h) **fatturato globale** per l'anno solare precedente a quello in cui avviene la costituzione dell'elenco **pari o superiore ad €150.000,00;**

i) importo dei **servizi o forniture analoghi** o assimilabili eseguiti direttamente nel **quinquennio antecedente alla data di costituzione dell'elenco pari o superiore ad €150.000,00;**

Per ciascuna categoria, per l'iscrizione alla fascia 5 è richiesto:

a) l'iscrizione alla **Camera di Commercio per la tabella merceologica;**

b) un sufficiente livello di **copertura assicurativa** per danni a terzi;

c) **fatturato globale** per l'anno solare precedente a quello in cui avviene la costituzione dell'elenco **pari o superiore ad €209.000,00;**

d) importo dei **servizi o forniture analoghi** o assimilabili eseguiti direttamente nel **quinquennio antecedente alla data di costituzione dell'elenco pari o superiore ad €209.000,00;**

Per ciascuna categoria, **l'iscrizione alla fascia abilita la ditta ad assumere ovviamente servizi o forniture per le fasce inferiori.**

Gli elenchi di operatori economici presentano **carattere aperto**, e tutte le imprese in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione.

Sul sito dell'Amministrazione viene creata apposita sezione dedicata alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, nel quale può essere scaricato lo schema di domanda di iscrizione, il testo del presente Regolamento ed altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte delle imprese interessate.

Nella home page del sito internet deve essere attivato un link sempre visibile che conduca direttamente alla predetta sezione dedicata agli elenchi.

Nelle more della formazione degli elenchi di operatori economici, i responsabili provvedono ad individuare gli operatori economici tramite indagini di mercato, compresa consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo, o utilizzando i preesistenti elenchi di operatori economici con la richiesta del possesso dei requisiti ai sensi del Codice e del presente Regolamento.

7.5 Requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'elenco degli operatori

Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione negli elenchi devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta e quindi secondo quanto descritto ai punti precedenti

Le imprese che richiedono l'iscrizione nell'elenco devono essere in possesso dei requisiti, da comprovare mediante i documenti da allegare alla domanda di iscrizione.

Gli operatori economici già iscritti negli elenchi sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione, e sono comunque tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 N. 187 e s.m.i. **sulla composizione societaria.**

8. LETTERA DI INVITO

il Dirigente richiede la presentazione di una offerta, redatta secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

In caso di **lavori**, l'atto deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto dell'Ente di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

In generale, la lettera di invito contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, del servizio da prestare, dei beni da fornire;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati per l'esecuzione del lavoro o delle forniture e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) la richiesta che l'offerente espliciti la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall'eventuale capitolato e di uniformarsi alle vigenti disposizioni nonché alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, della legge 13/8/2010, N. 136 e s.m.i.;

La lettera di invito **può essere inoltrata anche via posta elettronica certificata.**

Nel caso di lavori d'urgenza di cui al capitolo 4, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro i successivi tre giorni feriali.

9. SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito in uno dei seguenti modi:

- a) col **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera di invito individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96 del Codice;
- b) col **criterio del prezzo più basso**, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non si ritenga rilevante l'eventuale variazione qualitativa.

Sono aggiudicati **esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai **servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica**, nonché ai **servizi ad alta intensità di manodopera**, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, ossia quelli nei quali **il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, fatti salvi gli affidamenti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a);**
- b) i contratti relativi all'affidamento dei **servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;**

Per i **lavori** oggetto del presente Regolamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. d) per i lavori di importo inferiore a € 2.000.000,00 quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo, **può essere utilizzato il criterio del minor prezzo.**

Il **criterio del prezzo più basso** è altresì utilizzabile:

- a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- b) per i servizi e le forniture di importo inferiore a € 40.000,00, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Dirigente che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale.

Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione dirigenziale.

10. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del **prezzo più basso** la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una **soglia di anomalia** determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del **venti per cento**, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del **venti per cento** rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e' pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del **15 per cento**;
- d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del **10 per cento**;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del **dieci per cento**, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice, o in mancanza della commissione dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: **0,6; 0,7; 0,8; 0,9**.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis, il calcolo della soglia di anomalia di cui sopra sarà effettuato in caso di offerte ammesse **almeno pari a cinque** e si procederà alla richiesta dei giustificativi dell'offerta con la procedura sotto descritta per le offerte che superano tale soglia, aggiudicando alla prima migliore offerta giudicata congrua.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque si aggiudicherà al maggiore ribasso ferma restando, per l'amministrazione, la facoltà di cui all'ultimo periodo del presente capitolo.

Sempre nel caso di criterio di **aggiudicazione col prezzo più basso** può essere prevista nel bando **l'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal caso si aggiudicherà al maggiore ribasso ferma restando la facoltà di cui all'ultimo periodo del presente capitolo,

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta **economicamente più vantaggiosa** la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai **quattro quinti** dei corrispondenti punti massimi previsti dal provvedimento di gara.

Le spiegazioni di cui al comma 1 dell'art. 97 del Codice possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

Si richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a **quindici giorni**, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.

Si escluderà l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui sopra o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 del Codice rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale e' inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 14 del Codice.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

11. GARANZIE

I soggetti partecipanti alle gare devono costituire la garanzia provvisoria nella misura stabilita dall'art. 93 del Codice.

I soggetti affidatari sono obbligati alla costituzione delle garanzie di cui all'art. 103 del Codice (garanzia definitiva), per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Nel caso di affidamento di importi inferiori a € 40.000,00, data la specifica valenza contrattuale del procedimento, non si applicano i commi di cui al presente articolo.

12. GESTIONE DEGLI ELENCHI DOPO LA PRIMA COSTITUZIONE

A seguito della formazione degli elenchi, l'Amministrazione, al fine di assicurare l'effettività dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, procede alla pubblicazione di avviso nel quale si dà atto dell'avvenuta attivazione ed esistenza di elenchi di operatori economici presso l'Amministrazione.

L'avviso riporta le seguenti indicazioni:

- le categorie ed i corrispondenti codici delle Categorie per le quali sono stati attivati elenchi di operatori economici qualificati;
- il Responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione;

L'avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

L'ordine delle nuove iscrizioni nell'elenco per ciascuna categoria, in coda agli operatori già precedentemente iscritti, tra gli operatori che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dall'avviso, è dato dalla data di protocollo della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo.

Si provvederà all'aggiornamento dell'elenco con l'inserimento delle nuove iscrizioni **in modalità aperta**, oltre alle ulteriori eventuali verifiche sugli operatori già iscritti.

Con cadenza annuale **dal 1° dicembre al 31 dicembre**, gli operatori economici già iscritti negli elenchi sono tenuti a dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la persistenza dei requisiti generali e speciali ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione.

E' facoltà del Dirigente competente, mediante la propria struttura amministrativa, avviare la verifica a campione sugli operatori già iscritti, mediante sorteggio di un numero pari al 10% delle ditte iscritte, alle quali viene richiesto di comprovare il persistente possesso dei requisiti speciali di iscrizione e rispetto alle quali viene avviata la verifica d'ufficio sui requisiti generali.

13. SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

13.1 Principi generali

Per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall'art. 3, lett. vvvv) del Codice sono "*i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE*", si fa riferimento alle Linee Guida n. 1 dell'ANAC approvate con delibera n. 973 del 14/09/2016, e alle Linee Guida n. 3 dell'ANAC cui fa riferimento il presente Regolamento.

Col presente regolamento si disciplinano i suddetti servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici di **importo complessivo inferiore a €100.000,00** per quanto di cui all'art. 157 comma 2 del Codice che prescrive quanto segue:

Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di **importo pari o superiori a 40.000 e inferiore a 100.000** euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno **cinque** soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice.

Ai sensi dell'art. 157, comma 3, del Codice è vietato *l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal Codice*.

Ai sensi dell'art. 23, comma 12, del Codice, la progettazione definitiva ed esecutiva, al fine di garantire omogeneità e coerenza al processo, preferibilmente devono essere svolte dallo stesso soggetto.

È ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica.

Gli affidatari degli incarichi di progettazione non possono partecipare alla gara per l'appalto dei lavori (art. 24, comma 7 del Codice).

In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza.

Se l'affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l'accettazione avviene previa validazione (art. 23, comma 12 del Codice).

Ai sensi dell'art. 31, co. 8 del Codice, non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.

Conseguentemente, la stazione appaltante assicurerà:

a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti; ovvero

b) la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

Per le prestazioni professionali è richiesta solo una **copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale**, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza **ma non anche la c.d. cauzione provvisoria** per i concorrenti agli **incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP** (art. 93, comma 10 del Codice).

Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva.

13.2 Operazioni preliminari all'affidamento

Da un punto di vista operativo, in via preliminare dovrà essere valutato se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2, del Codice (**lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico**).

In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, si ricorrerà a professionalità interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia, avendo cura di assicurare che in base alle caratteristiche dell'oggetto della progettazione venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni.

In caso di assenza di idonee professionalità interne dovrà essere utilizzata la procedura del **concorso di progettazione**, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l'accesso ai piccoli e medi operatori economici tecnici e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3 del Codice).

Quindi, per gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall'art.157 del Codice, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all'art. 23 comma 2, del Codice, una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni:

1. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;
2. la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
3. la specificazione per le **gare di importo pari o superiore a €40.000,00** – che devono svolgersi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell'offerta.

13.3 Determinazione del corrispettivo

Per quanto riguarda la prima operazione, fino a quando, in attuazione del disposto di cui all'art. 24, comma 8, del Codice, il Ministro della giustizia non avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi, come previsto dallo stesso art. 216, comma 6, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento **ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012.

Per motivi di trasparenza e correttezza si riporteranno nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

13.4 Definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara

Saranno identificate le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie.

In tal modo, infatti, sarà possibile:

- (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie;
- (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara.

13.5 Affidamenti di incarichi di importo inferiore a €40.000,00

Secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett.a), gli **incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta**.

In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.

La determina di affidamento deve contenere in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

13.6 Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a €40.000,00 e inferiore a €100.000,00

Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo **di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro** possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b); l'invito è rivolto ad almeno **cinque soggetti**, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2 del Codice).

Gli operatori da invitare sono individuati sulla base **di indagini di mercato** o tramite **elenchi di operatori economici**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b)).

Per le modalità di espletamento **della indagine di mercato si rinvia al capitolo 7 del presente Regolamento.**

13.7 Requisiti degli operatori economici

L'operatore economico deve essere in possesso dei **requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice** nonché dei requisiti minimi **di cui all'art. 83 del Codice.**

E' richiesta all'operatore economico l'iscrizione all'Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/2011 nonché quanto di cui ai successivi paragrafi 14.8 e 14.9.

13.8 Elenco operatori economici servizi di ingegneria ed architettura

Nell'elenco degli operatori economici di cui al capitolo 8 è prevista **apposita sezione** per i servizi di ingegneria ed architettura.

Per essere iscritti all'elenco gli operatori economici devono **dichiarare:**

- A) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 del Codice** ossia dichiarando quanto precisato al capitolo 8.1;
- B) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione** di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266
(*ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani*) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;
- C) di essere in regola** con i versamenti e correntezza contributiva nei confronti della rispettivo Ente di previdenza ed a tal proposito, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del **DURC**, indica:
 - che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
 - che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'Ente interessato i cui estremi risultano essere: protocollo documento _____ data _____ riferimento _____ codice identificativo pratica (C.I.P.) _____

D) Dichiarazione sul casellario giudiziale e carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 80 del "Codice";

F) Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti **informatici**, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

Qualora qualcuno dei soggetti alle dichiarazioni di cui sopra, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessato nella carica nell'anno antecedente la data dell'avviso non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del

concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi **“per quanto a propria conoscenza”**, il possesso dei requisiti richiesti.

Devono altresì:

- i. **Indicare** il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura;
- ii. **Indicare l'albo** in cui l'operatore economico è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di formazione elenco; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare, ovvero di tutti i soci nel caso di società, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici (**con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso**);
- iii. **Dichiarare di essere iscritto all'Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/2011;**
- iv. **Dichiarare il fatturato globale** per servizi di ingegneria ed architettura espletati **nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data dell'avviso di costituzione dell'elenco;**
- v. **Dichiarare di possedere un sufficiente livello di copertura assicurativa professionale.**
- vi. **Dichiarare i servizi tecnici analoghi o assimilabili eseguiti direttamente negli ultimi dieci anni antecedenti alla data dell'avviso di costituzione dell'elenco**, indicandone l'importo.
- vii. **Dichiarare l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno due servizi di ingegneria e di architettura**, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori per le quali si richiede l'iscrizione, dichiarandone l'importo. per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- viii. **Presentare il Curriculum vitae professionale.**

Relativamente ai **servizi di ingegneria ed architettura:**

Gli operatori economici sono classificati in elenchi distinti per categorie di lavori e prestazioni corrispondenti all'Elenco delle Categorie **di lavori e prestazioni di cui all'Allegato “B” al presente Regolamento** e per le seguenti fasce:

FASCE DI IMPORTO

1. Importi minori o pari a	€10.000,00
2. Importi	€10.000,00 <= I < € 20.000,00
3. Importi	€20.000,00 <= I < € 40.000,00
4. Importi	€40.000,00 <= I < €100.000,00

Per ciascuna categoria, per l'iscrizione alla fascia 1 è richiesto:

- a) l'iscrizione all'**Albo dei professionisti**;
- b) **l'iscrizione all'Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/2011;**
- c) un sufficiente livello di **copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale**;

Per ciascuna categoria, per l'iscrizione alla fascia 2 è richiesto:

- a) l'iscrizione all'**Albo dei professionisti**;
- b) **l'iscrizione all'Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/2011;**
- c) un sufficiente livello di **copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale**;
- d) **fatturato globale** per servizi di ingegneria ed architettura espletati **nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data dell'avviso di costituzione dell'elenco pari o superiore ad €20.000,00;**
- e) **importo dei servizi tecnici analoghi o assimilabili eseguiti direttamente negli ultimi dieci anni antecedenti alla data dell'avviso di costituzione dell'elenco, pari o superiore ad €20.000,00;**
- f) **importo di almeno due servizi tecnici relativi ai lavori della categoria eseguiti direttamente negli ultimi dieci anni antecedenti alla data dell'avviso di costituzione dell'elenco, pari o superiore ad €10.000,00;**

Per ciascuna categoria, per l'iscrizione alla fascia 3 è richiesto:

- a) l'iscrizione all'**Albo dei professionisti**;
- b) **l'iscrizione all'Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/2011;**
- c) un sufficiente livello di **copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale**;

- d) **fatturato globale** per servizi di ingegneria ed architettura espletati **nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data dell'avviso di costituzione dell'elenco pari o superiore ad €40.000,00;**
- e) **importo dei servizi tecnici analoghi o assimilabili** eseguiti direttamente **negli ultimi dieci anni antecedenti alla data dell'avviso di costituzione dell'elenco**, pari o superiore **ad €40.000,00;**
- f) **importo di almeno due servizi tecnici relativi ai lavori della categoria** eseguiti direttamente **negli ultimi dieci anni antecedenti alla data dell'avviso di costituzione dell'elenco**, pari o superiore **ad €20.000,00;**

Per ciascuna categoria, per l'iscrizione alla fascia 4 è richiesto:

- a) l'iscrizione all'**Albo dei professionisti;**
- b) l'**iscrizione all'Albo Unico Regionale** di cui all'art. 12 della L.R. 12/2011;
- c) un sufficiente livello di **copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale;**
- d) **fatturato globale** per servizi di ingegneria ed architettura espletati **nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data dell'avviso di costituzione dell'elenco pari o superiore ad €100.000,00;**
- e) **importo dei servizi tecnici analoghi o assimilabili** eseguiti direttamente **negli ultimi dieci anni antecedenti alla data dell'avviso di costituzione dell'elenco**, pari o superiore **ad €100.000,00;**
- f) **importo di almeno due servizi tecnici relativi ai lavori della categoria** eseguiti direttamente **negli ultimi dieci anni antecedenti alla data dell'avviso di costituzione dell'elenco**, pari o superiore **ad €50.000,00.**

Per ciascuna categoria, **l'iscrizione alla fascia abilita l'operatore economico ad assumere ovviamente incarichi per le fasce inferiori.**

Per i **servizi di ingegneria ed architettura**, viene stabilito quanto segue:

- Ciascun operatore economico può assumere nello stesso anno solare affidamenti per un importo complessivo a base d'asta **non superiore a €100.000,00;**
- Ciascun operatore economico non può essere invitato **per più di 4 volte** nello stesso anno solare;
- L'operatore economico che **per più di 2 volte non risponde** alla lettera di invito, viene escluso dalle procedure per l'intero anno solare.

Va precisato, inoltre, che ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, GU n. 36 del 13/02/2017, in vigore dal 28/02/2017, recante norme sui requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si stabilisce quanto segue:

In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, **i professionisti singoli o associati** devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice, ossia **le Società di Professionisti**, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità'.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, ossia le **Società di Ingegneria**, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;

b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

a) i soci;

b) gli amministratori;

c) i dipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i **raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i **consorzi stabili**, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

13.9 Scelta del contraente e criteri di aggiudicazione

I contratti relativi all'affidamento dei **servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro sono affidati col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

Alla luce della disposizione del nuovo Codice – secondo cui l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto, in cui rientrano anche l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, comma 6) – i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti:

- a) professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel presente paragrafo VI e dal DM tariffe;
- b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
- d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo;
- e) prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti.

Il peso da attribuire a ciascun elemento dovrà essere parametrato come segue:

- a) Per il criterio a): da 30 a 50;
- b) Per il criterio b): da 30 a 50;
- c) Per il criterio c): da 0 a 20;
- d) Per il criterio d): da 0 a 10;
- e) per il criterio e): da 0 a 5;

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100.

In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l'opportunità di adottare, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure:

- 1) inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica;
- 2) riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità;
- 3) riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quelle bilineari.

Per la valutazione delle offerte anomale, per la verifica della congruità si applica quanto esplicitato al cap. 11 del presente Regolamento.

13.10 Verifica e validazione dei progetti

Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 del medesimo articolo 26, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità (art. 26).

La verifica accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione e la rispondenza all'art. 23 del codice;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto.

I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono (art. 26, comma 6):

- a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008;
- b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1 che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità;
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 24, comma 7).

Sotto la soglia del milione di euro, il RUP può svolgere, pertanto, le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista.

Il quadro normativo impone, altresì, di escludere che lo stesso possa svolgere funzioni di direttore lavori e di coordinatore della sicurezza laddove abbia svolto funzioni di verifica del progetto.

Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Ne consegue che per affidamenti d'importo pari o superiore a 40.000 euro, l'unico **criterio utilizzabile è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità prezzo**, come previsto dall'art. 95, comma 3, lett. b).

In ordine ai requisiti per l'accesso alla gara si dovranno prevedere almeno i seguenti requisiti:

a. fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, **realizzato negli ultimi cinque anni**, per un importo da determinare in una misura non inferiore a **due volte** l'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica. Può anche essere valutata, in alternativa al fatturato, la richiesta di un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell'opera, così come ammesso per i servizi di progettazione;

b. avvenuto svolgimento, **negli ultimi cinque anni**, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al **cinquanta per cento** di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.

Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal d.m. 17 giugno 2016.

Per il resto si rinvia a quanto esplicitato nei paragrafi precedenti.

14. NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, in quanto applicabile nella Regione Siciliana, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50, *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, e ss. mm. ii, così come recepito dall'art. 24 della L. R. n. 8 del 17/05/2016, e in riferimento alla L.R. 12/2011 per la parte vigente.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le previgenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(Dott. Ing. Salvatore Bella)

CATEGORIE FORNITURE E SERVIZI		
FORNITURE		
ALIM	Alimenti	
ANT	Impianti antincendio	
ARR	Arredi per uffici	
AUDIO	Apparecchiature multimediali - audiovisivi	
AUT	Autoricambi	
AUT	Autoveicoli in acquisto	
AUT	Autoveicoli in noleggio	
BPAS	Buoni pasto	
CAN	Cancelleria	
CAR	Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali	
CIC	Ciclomotori	
CLI	Condizionatori e climatizzatori	
EDIL	Materiali per l'edilizia	
EFF	Fonti rinnovabili ed efficienza energetica	
ELET	Materiale elettrico	
ELEV1	Fornitura impianti elevatori	
ELTRO	Elettrodomestici	
HAND	Apparecchiature per persone disabili	
INF	Apparecchiature informatiche (HARDWARE)	
INF1	Software e sistemi informatici	
ISAN	Materiale igienico-sanitario	
SEGN	Fornitura di Prodotti per la Segnaletica Stradale	
SIC	Prodotti per la sicurezza	
TELEC	Telecomunicazione	
UFF	Apparecchiature per uffici	
VER	Verde Pubblico - Fornitura piante e verde	
VSORV	Sistemi di videosorveglianza	
SERVIZI		
ANT	Servizi di manutenzione Impianti antincendio	
ARC	Servizi Archivi cartacei	
ASS	Servizi assicurativi	
COMUN	Servizi per eventi e per la comunicazione	
DISIN	Servizi di disinfestazione e disinfezione	
EDIT	Servizi di editoria	
ELETM	Servizi di manutenzione degli impianti elettrici	
ELEV2	Servizi di manutenzione degli impianti elevatori	
ENER	Servizi di certificazione energetica	
FORM	Servizi di formazione	
GEST	Servizi di certificazione dei sistemi di gestione	
IDRI	Servizi di manutenzione impianti idrici e idricosanitari	
INF	Servizi informatici e di manutenzione hardware e software	
ING	Servizi di ingegneria ed architettura (v. cap. 13 Regolamento)	
POST	Servizi postali	
PUL	Servizi di pulizia	
RIFI	Servizi di smaltimento rifiuti speciali	
TEL	Servizi di manutenzione centrali telefoniche	
TEL	Servizi di Telefonia mobile	
TES	Servizi di tesoreria	
TRIB	Servizi di accertamento e riscossione dei tributi	
TSOR	Servizi di telesorveglianza	
VER	Servizi di manutenzione verde	
VIGIL	Servizi di vigilanza	
VULN	Servizi di Diagnostica degli Edifici - Vulnerabilità sismica	

Allegato "A"

ALLEGATO "B" - CATEGORIE LAVORI E PRESTAZIONI SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO - AMBIENTE	TERRITORIO E URBANISTICA
Professionista	Progettazione								
	preliminare (progetto di fattibilità tecnico ed economica)								
	definitiva								
	esecutiva								
	Att. Direzione lavori								
	Direzione lavori								
	Misura e contabilità								
	Sicurezza								
	Coordinamento prog.								
	Coordinamento esec.								
	Collaudo								
	Amministrativo								
	Statico								
	Catastazione								
	APE								
	Assistenza al RUP								
	Attività di verifica								
	Piani economici (a.IV)								
	Stime e valutazioni (a.II)								
	Rilievi, studi e analisi (a.III)								
	Monitoraggi e.I								

N.B. - Riferimenti al D.M. 17/06/2016